



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta da:

LINA RUBINO

Presidente

ROBERTO SIMONE

Consigliere

MARCO DELL'UTRI

Consigliere

STEFANIA TASSONE

Consigliere Rel.

PAOLO SPAZIANI

Consigliere

Oggetto:

RESPONSABILITA'
CIRCOLAZIONE
STRADALE

Ud.24/03/2026 CC

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21254/2022 R.G. proposto da:

██████████ ██████████ rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████
██████████ unitamente agli avvocati ██████████ ██████████ ██████████
██████████ domiciliata ex lege all'indirizzo Pec in atti.
-ricorrente-

contro

██████████ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████, domiciliata ex
lege all'indirizzo Pec in atti.

-controricorrente-

nonché contro

██████████ ██████████ ██████████ ██████████ ██████████

-intimati-



avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI ROMA n. 700/2022 depositata il 02/02/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/03/2026 dal Consigliere dr.ssa STEFANIA TASSONE.

FATTI DI CAUSA

1. Il 15 settembre 2012, in Roma, si verificava un sinistro stradale tra un motociclo Vespa Piaggio d'epoca, condotto da [REDACTED] e su cui era trasportata [REDACTED] ed un'autovettura Ford S-Max, condotta da [REDACTED] [REDACTED] e di proprietà di [REDACTED] priva di copertura assicurativa, che all'incrocio ometteva di rispettare il segnale di "dare precedenza". A seguito del sinistro la trasportata [REDACTED] [REDACTED] riportava gravissime lesioni vertebrali, che le comportavano la sottoposizione ad un complesso intervento neurochirurgico con conseguente lungo periodo di immobilizzazione e riabilitazione, nonché postumi di invalidità permanente in misura del 20%, oltre ad esiti di cenesesi lavorativa e difficoltà procreative; anche il contratto di lavoro, in essere al momento del sinistro, non le veniva successivamente rinnovato.

2. Con sentenza n. 6592/2016, il Tribunale di Roma, adito dalla danneggiata, dichiarava la responsabilità concorrente dei conducenti coinvolti nel sinistro; liquidava il danno risarcibile senza applicare le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano e complessivamente riconosceva all'attrice la somma di euro 83.594,01 (così ripartiti: euro 59.470,20 per danno biologico, euro 17.841,06 per danno morale, euro 859,77 per spese mediche, euro 500,00 per danno patrimoniale da perdita di lavoro, euro 4.922,98 per interessi), oltre al pagamento delle spese processuali calcolate in euro 2.500,00 per compensi ed euro 350,00 per spese, giusta ordinanza di correzione materiale resa in data 3 agosto 2016, compresi gli interessi come indicati in motivazione.



3. Avverso tale sentenza [redacted] proponeva appello, cui resisteva [redacted] s.p.a., in qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada; restavano intimati [redacted] ed [redacted]

4. Con sentenza n. 700/2022 la Corte d'Appello di Roma dichiarava inammissibile il primo motivo di appello perché generico; accoglieva il secondo, aumentando l'ammontare dei compensi professionali; confermava nel resto la sentenza di primo grado.

5. Avverso tale sentenza [redacted] propone ora ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso [redacted] s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, mentre restano intimate le altre parti indicate in epigrafe.

6. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1, c.p.c.

La ricorrente e la resistente hanno depositato rispettive memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione agli artt. 342 e 348 bis/ter c.p.c."

Censura l'impugnata sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello, ritenendolo generico, con il quale ella, in allora appellante, aveva denunciato l'omessa applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano per la liquidazione del danno non patrimoniale e, di conseguenza, l'errata quantificazione del risarcimento danni.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia "art. 360, n. 3, c.p.c. – violazione o falsa applicazione di legge - Violazione degli artt. 1226 e 2056 c.c. e dell'art. 3 Cost."



Censura l'impugnata sentenza là dove ha confermato sia la disapplicazione delle Tabelle di Milano da parte del giudice di prime cure sia la congruità della liquidazione del risarcimento del danno da questi comunque effettuata.

Afferma altresì la ricorrente che la corte d'appello avrebbe dovuto considerare: -) che le Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano hanno valenza para-normativa; -) che la loro mancata applicazione è legittima solo in presenza della motivata esistenza di circostanze peculiari; -) che nel caso di specie non esisteva alcuna peculiarità tale da giustificare lo scostamento.

Invoca, conclusivamente, la riforma dell'impugnata sentenza là dove non è pervenuta a liquidare il risarcimento dei danni accertati secondo le Tabelle di Milano vigenti al momento della decisione.

3. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia "Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5, c.p.c.) in relazione agli articoli 1226 e 2056 c.c., e all'art. 3 Cost."

Censura l'impugnata sentenza là dove ha così statuito: *"la liquidazione è pertanto congrua e divisibile, avendo liquidato, a titolo di personalizzazione, un'ulteriore somma addirittura maggiore di quella prevista, come aumento, dalle Tabelle di Roma per la sofferenza derivante dal tipo di lesioni e per le ripercussioni di queste ultime sulla vita sociale e lavorativa, ed ha considerato solo le conseguenze ordinarie della menomazione, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti "dinamico-relazionali", senza valutare le allegazioni della parte, né le conclusioni della C.T.U., aventi carattere decisivo, con le quali sono state accertate conseguenze anomale e peculiari (lesione della cenestesi lavorativa e difficoltà procreative)"*.

Lamenta che la corte d'appello avrebbe ignorato le conclusioni della espletata c.t.u. medico-legale e, comunque, tutte le proprie allegazioni difensive in tema di cenestesi lavorativa e difficoltà procreative riportate



in conseguenza del sinistro, e non avrebbe per nulla considerato che tali pregiudizi sono autonomi e peculiari, dunque distinti dal danno biologico nella misura "base", per cui avrebbero dovuto essere riconosciuti e liquidati a mezzo di adeguata personalizzazione, secondo quanto previsto dalle tabelle milanesi.

Lamenta, infine, che il danno patrimoniale conseguente alla perdita del contratto di lavoro in essere era stato liquidato troppo riduttivamente.

3.1. I tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro stretta connessione, sono infondati.

3.2. Dalla lettura dell'impugnata sentenza, in primo luogo, si evince che, là dove ha affermato che il primo motivo di gravame era del tutto generico, la corte d'appello ha rilevato che la allora appellante si era limitata a contestare la liquidazione operata dal giudice di prime cure, sulla base della mera doglianza circa la mancata applicazione delle tabelle milanesi, ma aveva del tutto omesso di spiegare se il primo giudice avesse commesso degli errori in diritto. Così argomentando, la corte di merito ha pertanto congruamente motivato la declaratoria di inammissibilità del motivo di appello.

Per contro, nel limitarsi a lamentare genericamente l'errore in cui sarebbe incorsa la sentenza gravata, la ricorrente non si perita in alcun modo di illustrare e dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, possedeva, invece, i requisiti richiesti dell'art. 342 c.p.c. (v. Cass., n. 18776/2023:" Ove il giudice d'appello abbia dichiarato inammissibile uno dei motivi di gravame, ritenendolo privo di specificità, la parte rimasta soccombente che ricorra in cassazione contro tale sentenza, ove intenda impedirne il passaggio in giudicato nella parte relativa alla dichiarata inammissibilità, ha l'onere di denunziare l'errore in cui è incorsa la sentenza gravata e di dimostrare che il motivo d'appello, ritenuto non specifico, aveva invece i requisiti richiesti dell'art.



342 c.p.c.”).

3.3. Anche il secondo ed il terzo motivo sono infondati.

3.3.1. Dalla lettura dell'impugnata sentenza risulta che, nel confermare la decisione di prime cure, la corte d'appello ha precisamente rilevato che il giudice di prime cure aveva, nella fattispecie, applicato le tabelle in uso presso il Tribunale di Roma e, sulla base delle medesime, era pervenuto a riconoscere ed a liquidare la personalizzazione del danno, financo in misura superiore ai valori tabellari (v. p. 4).

La motivazione resa dalla corte d'appello (tra l'altro censurata dalla ricorrente come "omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione" e dunque per un vizio che non esiste più, a seguito della novella del testo del n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. da parte dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134) è dunque congrua e del tutto conforme al consolidato orientamento di legittimità.

Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la scelta dell'una o dell'altra tabella, nell'ambito di quelle basate sul sistema a punti, rientra nella discrezionalità del giudice e non dev'essere sorretta, pertanto, da specifica motivazione, essendo tutte parimenti congrue - nei limiti della loro natura di suggerimento e non di imposizione normativa - ai fini della quantificazione del risarcimento (v. Cass., n. 27321/2025); per altro verso, si è precisato che "In sede di legittimità, l'allegazione di avvenuta applicazione di una tabella diversa da quella milanese non è sufficiente "ex se" ad inficiare il corretto utilizzo, da parte del giudice, del criterio di liquidazione equitativa, dovendo la correlata denuncia essere accompagnata dall'esposizione delle ragioni che, in concreto, hanno determinato l'incongruo ricorso al criterio in parola" (v. Cass., n. 8884/2020), dato che "In tema di risarcimento del danno, l'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi non è in sé



precluso, purché non si arrivi a risultanze che si pongano in patente ed ingiustificato contrasto con quelli che sarebbero derivati in caso di applicazione delle tabelle milanesi, ovvero qualora al danneggiato sia riconosciuto senza una idonea giustificazione un importo non compreso nel "range" previsto dalle tabelle milanesi in uso all'epoca della decisione" (v. Cass., n. 18840/2022, §. 8, non massimata).

Per contro, la critica della ricorrente, sull'utilizzo di tabelle diverse da quelle milanesi, è rimasta su un piano del tutto generico e non consente di verificare se un pregiudizio, nei termini sopra indicati, si sia effettivamente verificato.

3.3.2. Anche là dove argomenta in ordine al mancato riconoscimento del danno da lesione della cenestesi lavorativa, la ricorrente, invero, non si confronta con la motivazione dell'impugnata sentenza - che ha confermato la decisione con cui il tribunale ha riconosciuto alla danneggiata trasportata la personalizzazione del danno, per l'effetto aumentando il punto tabellare di "base" - che pertanto risulta conforme al costante orientamento di legittimità, secondo cui il danno non patrimoniale da lesione della cenestesi lavorativa consiste nella maggiore usura, fatica e difficoltà incontrate nello svolgimento dell'attività lavorativa e non incide (neanche sotto il profilo della perdita di opportunità) sul reddito del danneggiato, risolvendosi in una compromissione biologica dell'essenza dell'individuo e dovendo, quindi, essere liquidato nell'ambito di quello alla salute, se del caso anche mediante l'appesantimento del valore monetario del punto di invalidità (v. Cass., n. 21322/2025; Cass., n. 16628/2023).

4. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia "Art. 360, n. 5, c.p.c. - errore su fatto decisivo".

Lamenta che la corte di merito, nel riformare la decisione di prime cure, sarebbe incorsa in un errore di calcolo nel liquidare gli onorari professionali.



Deduce, in particolare, che la corte d'appello ha detratto la somma di euro 3.500,00, ritenendo che fosse questo l'importo della liquidazione degli onorari in primo grado; senza invece considerare che, a seguito di correzione ex art. 287 c.p.c., l'importo degli onorari era stato rettificato nella somma di euro 2.500,00.

4.1. Il motivo è inammissibile.

Rispetto al prospettato errore materiale, infatti, va proposta istanza di correzione avanti al giudice *a quo*, a mente del principio per cui "La speciale disciplina, dettata dagli artt. 287 e seguenti c.p.c., per la correzione degli errori materiali incidenti sulla sentenza, la quale attribuisce la competenza all'emanazione del provvedimento correttivo allo stesso giudice che ha emesso la decisione da correggere, mentre non è applicabile quando contro la decisione stessa sia già stato proposto appello dinanzi al giudice del merito, in quanto l'impugnazione assorbe anche la correzione di errori, è invece da osservarsi rispetto alle decisioni impugnate con ricorso per cassazione, atteso che il giudizio relativo a tale ultima impugnazione è di mera legittimità e la Corte di cassazione non può correggere errori materiali contenuti nella sentenza del giudice di merito, al quale va, pertanto, rivolta l'istanza di correzione, anche dopo la presentazione del ricorso per cassazione" (v. Cass., n. 1629/2021; Cass., n. n. 10289/2001).

5. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia "Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (art. 360, n. 5 c.p.c.) quale nullità della sentenza e/o del procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c.) in relazione all'art. 91 c.p.c.".

Censura l'impugnata sentenza là dove, nel regolare le spese processuali, avrebbe omesso la condanna dei soccombenti al pagamento delle spese borsuali anticipate; lamenta che, pur in presenza di soccombenza, la corte di merito non avrebbe condannato la controparte al rimborso del contributo unificato, dei diritti di cancelleria e delle spese



di notifica.

5.1. Il motivo è, anzitutto, manifestamente inammissibile.

Il vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione non può infatti essere dedotto, perché non esiste più, a seguito della novella del testo del n. 5 dell'art. 360, primo comma, c.p.c. da parte dell'art. 54, primo comma, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

Ulteriore ed autonomo profilo di inammissibilità ex art. 366, n. 6, c.p.c. va poi ravvisato nella assertività e genericità della censura, dato che la ricorrente invoca il rimborso di spese vive, senza affatto specificare, dove e quando, nel precedente contesto processuale, abbia mai proposto una precisa domanda in tal senso.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

7. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza



Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione il 24 marzo 2026.

Il Presidente

LINA RUBINO

